



TRIBUNALE DI FERMO

TRIBUNALE DI FERMO R.G. 4/2020 – ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Decreto di fissazione dell'udienza ex art. 10 L. n. 3/2012

Il Giudice Delegato

- visto il ricorso contenente proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ex artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012 del debitore [REDACTED] A (cod. fisc.: [REDACTED]), nata a [REDACTED] il [REDACTED] e residente in [REDACTED], via [REDACTED], , rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Torretti, giusta delega in atti, depositato in data 10/10/2020;
- ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che la debitrice ha la residenza in [REDACTED];
- considerato che appare dimostrato lo stato di sovraindebitamento della proponente;
- verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012.;
- rilevato che ciascun creditore sarà chiamato ad esprimere il proprio voto individualmente in ragione dell'ammontare del proprio credito e l'accordo verrà omologato ove raggiungerà la maggioranza prevista dall'art. 11, comma 2, L.3/2012;
- visto l'art. 10 L. 3/2012.;

FISSA

per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 23/06/2022, ore 12:30;

DISPONE

che la proposta e il presente decreto siano comunicati, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, almeno quaranta giorni prima dell'udienza, a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale, tramite telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata;

DISPONE

che la proposta e il presente decreto (eliminati i dati sensibili) siano pubblicati, a cura del professionista, almeno quaranta giorni prima dell'udienza, sul sito www.tribunale.fermo.it;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di



prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, ad eccezione dei titolari di crediti impignorabili;

AVVISA

i creditori che, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, dovranno far pervenire al professionista, tramite telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata, una dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta, con l'avvertimento che, in mancanza di tale dichiarazione, si riterrà che, abbiano prestato il proprio consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

DISPONE

che, almeno tre giorni prima dell'udienza fissata, il professionista depositi una relazione sull'esito delle votazioni e sull'eventuale raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11, comma 2, L. 3/2012;

DISPONE

che il professionista, ove non vi abbia già provveduto, presenti la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale della proponente ai sensi dell'art. 9, comma 1, L. 3/2012.

Si comunichi alla ricorrente ed al professionista nominato con funzioni di OCC, dott.ssa Loredana Marziali, a cura della Cancelleria.

Fermo, 21/04/2022

Il Giudice delegato
Dott.ssa Sara Marzialetti

